



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimenti

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO d'ALONZO	Presidente-relatore ed estensore
Dott. ssa TIZIANA DI NINO	Giudice
Dott. ssa STEFANIA VACCA	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

(Art. 182, comma secondo l.fall.)

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

P.Q.M.

[REDACTED]



a)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



3) Impartisce le seguenti prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di esecuzione del concordato, limitatamente alla componente liquidatoria:

- a. Nomina liquidatore il dott. Antonio Bernardo;
- b. il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, cura del commissario, ai creditori;
- c. il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto dalla proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 105 – 108 ter l.fall., previa acquisizione in ogni caso del parere dei commissari giudiziali e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa anche al giudice delegato almeno 10 giorni prima del compimento dell'atto;
- d. comunque, la procedura di vendita dovrà essere svolta secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili, con l'avvertenza che l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: sul portale delle vendite pubbliche, sulla rivista "News Paper Aste"; sui siti internet: www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it unitamente a copia della relazione di stima (e relativi allegati) degli immobili verificando preliminarmente che la stessa contenga tutte le informazioni di cui all'art. 173-bis c.p.c., ed un esaustivo corredo fotografico; l'avviso di vendita ed i relativi allegati dovrà inoltre essere inviato all'indirizzo pec della maggiori imprese del territorio.
- e. per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi di autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissari giudiziali, dando nel contempo informazione al giudice delegato;
- f. il liquidatore richiederà il parere dei commissari giudiziali e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azione giudiziali o costituirsi in giudizio;
- g. il liquidatore terrà informato i commissari giudiziali, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo Stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative



- relativi ai periodi 1 gennaio 30 giugno e 1 luglio 31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- h. il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dai commissari giudiziali o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
 - i. i commissari giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terranno tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi;
 - j. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura da accendersi a cura del liquidatore, e di prelievi saranno vincolati al visto preventivo dei commissari giudiziali;
 - k. il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro preventivamente vidimato dai commissari giudiziali;
 - l. il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione, sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, viste dai commissari giudiziali e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissari giudiziali procederanno quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
 - m. entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente alla relativo parere dei commissari giudiziali ed all'attestazione di questi ultimi circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante pagamento; quindi i commissari giudiziali provvederanno alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
 - n. il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore solo a seguito dell'attestazione dei commissari giudiziali indicata al punto che precede;



- o. riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore;
- 4) Impartisce le seguenti prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di esecuzione del concordato, sia per la componente liquidatoria che per quella in continuità.
- a) i commissari giudiziali, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informeranno i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- b) resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 5) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.fall., e comunicato al debitore, al liquidatore ed ai commissario giudiziali; questi ultimi provvederanno a darne notizia ai creditori ed a pubblicarlo sul sito del Tribunale di Larino.

Così deciso in Larino, li 21.2.2023

Il Presidente - estensore

RINALDO d'ALONZO

